

DELIBERAZIONE 15 APRILE 2025

177/2025/R/TLR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
REGOLAZIONE NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1336^a riunione del 15 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, 2012/27/UE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791 (di seguito: direttiva 2023/1791/UE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 (di seguito: direttiva 2018/2001) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21)
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr (di seguito: deliberazione 478/2020/R/tlr), il relativo Allegato A (di seguito: TIMT) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr (di seguito: deliberazione 463/2021/R/tlr), i relativi Allegati A (di seguito: TUAR) e B (di seguito: TUD) e loro successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr, e il relativo allegato A (di seguito: RQCT);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 710/2022/R/tlr (di seguito: deliberazione 710/2022/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, e il relativo allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 597/2024/R/tlr.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito anche: telecalore);
- l’articolo 10, comma 17, del citato decreto legislativo, prevede, tra l’altro, che l’Autorità stabilisca:
 - a) gli *standard* di continuità, qualità e sicurezza del servizio di telecalore, ivi inclusi gli *standard* relativi alla misura dell’energia termica fornita all’utente;
 - b) i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di scollegamento dalla rete;
- l’articolo 34 del decreto legislativo 199/21 prevede che:
 - a) l’Autorità definisca una disciplina di recesso semplificata, da raccordare con quella definita al precedente alinea, che agevoli lo scollegamento da sistemi di telecalore non efficienti;
 - b) il GSE, su richiesta dei gestori delle reti, qualifichi i sistemi di telecalore efficienti secondo i requisiti previsti dal decreto legislativo 102/14;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell’articolo 1 della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del telecalore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela dell’utente;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14:
 - a) la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
 - b) l’Autorità esercita, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici e dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 463/2021/R/tlr, ha approvato la disciplina in materia di contributi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 (TUAR);
- con riferimento all’attività di allacciamento, il TUAR prevede, tra l’altro:
 - a) le modalità di richiesta, da parte dell’utente, dell’allacciamento alla rete;

- b) la definizione, per gli esercenti, di un vincolo ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento; in particolare, i ricavi annuali da corrispettivi di allacciamento e di salvaguardia non possono essere superiori ai costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività;
- c) la possibilità, per gli esercenti, di definire autonomamente il perimetro delle attività ricomprese nel corrispettivo di allacciamento;
- d) l'introduzione di specifici obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di assicurare la massima trasparenza in relazione alle procedure e ai costi di realizzazione dell'allacciamento;
- con riferimento alle attività di disattivazione del servizio e di scollegamento dalla rete, il TUAR prevede, tra l'altro:
 - a) la definizione delle procedure per la presentazione della richiesta da parte dell'utente;
 - b) l'indicazione del perimetro delle attività svolte dall'esercente;
 - c) il divieto di applicazione di corrispettivi per lo svolgimento di tali attività;
 - d) l'introduzione di specifici obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di assicurare la massima trasparenza in relazione alle procedure di disattivazione del servizio e di scollegamento dalla rete;
- con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di recesso, il TUAR prevede, tra l'altro:
 - a) la possibilità per gli utenti di recedere liberamente dal contratto di fornitura, con un preavviso di un mese;
 - b) il divieto di applicazione, nei nuovi contratti di fornitura, di clausole contrattuali volte a limitare il diritto di recesso dell'utente;
 - c) la possibilità, per gli esercenti, di continuare ad applicare, per uno specifico periodo temporale, eventuali clausole volte a disciplinare il diritto di recesso, limitatamente ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disciplina dell'Autorità;
 - d) la possibilità, per gli esercenti, di applicare un corrispettivo di salvaguardia, al solo fine di assicurare la copertura dei costi di allacciamento in caso di recesso dell'utente nei primi anni di adesione al servizio;
 - e) l'applicazione di una procedura semplificata per il recesso da reti di telecalore che non hanno ottenuto la qualifica di sistema efficiente di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 199/21;
 - f) l'esclusione dalla disciplina degli utenti con potenza contrattuale superiore a 1.200 kW, in quanto dotati di una forza contrattuale e di competenze tecniche adeguate a relazionarsi autonomamente con il fornitore del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 526/2021/R/tlr, ha approvato la disciplina in materia di qualità commerciale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 (RQCT);

- al fine di garantire un'adeguata tutela degli utenti del servizio, la RQCT prevede, tra l'altro:
 - a) la definizione di *standard* minimi di qualità per i servizi commerciali più rilevanti erogati agli utenti;
 - b) il riconoscimento di un indennizzo automatico all'utente in caso di mancato rispetto degli *standard* specifici di qualità, per cause imputabili all'esercente;
 - c) la differenziazione dell'indennizzo in funzione della classe dimensionale dell'utente;
 - d) l'applicazione di indennizzi crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione;
 - e) la definizione dei contenuti minimi delle risposte a reclami e richieste di informazioni inviate agli esercenti dagli utenti del servizio;
 - f) l'introduzione di specifici obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di assicurare la massima trasparenza in relazione alla disciplina di qualità commerciale e ai conseguenti diritti degli utenti del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 478/2020/R/tlr, ha approvato la disciplina in materia di qualità del servizio di misura per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 (TIMT);
- al fine di garantire un'adeguata tutela degli utenti del servizio, il TIMT prevede, tra l'altro:
 - a) la definizione degli obblighi per gli esercenti in materia di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, ivi incluse le modalità di raccolta e gestione del dato di misura;
 - b) la determinazione delle modalità di stima, in caso di assenza di letture, e di ricostruzione, in caso di malfunzionamento del misuratore, dei consumi;
 - c) la possibilità, per gli utenti, di effettuare delle verifiche di funzionalità dei misuratori, in alternativa allo svolgimento delle verifiche metrologiche legali ai sensi della normativa vigente;
 - d) la definizione di *standard* minimi di qualità per la verifica di funzionalità del misuratore;
 - e) il riconoscimento agli utenti di indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto degli *standard* specifici per responsabilità dell'esercente, proporzionali alla taglia dell'utente e crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione;
 - f) l'introduzione di specifici obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività di misura e la trasparenza all'utenza del grado di rispetto delle prestazioni sui misuratori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri derivanti dall’applicazione della regolazione, ha previsto l’applicazione di prescrizioni differenziate in funzione della dimensione degli esercenti;
- l’Autorità, con la deliberazione 463/2021/R/tlr ha definito i criteri per la determinazione della classe dimensionale degli operatori del teleriscaldamento (TUD);
- ai fini della definizione della classe dimensionale degli operatori, il TUD prevede, tra l’altro:
 - a) l’utilizzo di una potenza convenzionale, calcolata a partire dall’energia erogata dagli esercenti nell’anno 2020, per la determinazione della classe dimensionale dell’esercente;
 - b) la ripartizione degli operatori in tre distinte classi dimensionali: micro esercenti (con una potenza complessiva convenzionale non superiore a 6 MW), esercenti di medie dimensioni (con una potenza complessiva convenzionale superiore a 6 MW e non superiore a 50 MW) ed esercenti di maggiori dimensioni (con una potenza complessiva convenzionale superiore a 50 MW);
 - c) l’introduzione di specifici obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di consentire all’Autorità la verifica della corretta applicazione delle disposizioni regolatorie, sulla base della classe dimensionale dell’operatore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il 31 dicembre 2025 termina il periodo di vigenza delle disposizioni del TIMT, del TUAR, del TUD e della RQCT;
- dall’analisi congiunta delle informazioni inviate dagli esercenti, ai sensi degli obblighi informativi previsti, e delle segnalazioni presentate dagli utenti del servizio non sono emerse particolari criticità nell’attuazione delle relative discipline.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la revisione delle discipline in scadenza al 31 dicembre 2025 (TIMT, TUAR, TUD e RQCT);
- prevedere che il procedimento sia sviluppato nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
 - a) garantire un’adeguata tutela degli utenti del servizio, anche attraverso l’estensione e il rafforzamento degli *standard* di qualità applicabili;
 - b) mantenere una differenziazione delle prescrizioni in funzione della dimensione degli esercenti, al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri derivanti dall’applicazione della regolazione;

- c) assicurare la coerenza della disciplina applicabile al settore con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla normativa europea;
- d) prevedere, laddove possibile, una semplificazione delle norme applicabili, sulla base dell'esperienza acquisita nei precedenti periodi di regolazione, al fine di ridurre gli oneri di implementazione della regolazione.
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2025

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione del TIMT, del TUAR, del TUD e della RQCT;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale (DISA), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group* con gli *stakeholder*;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2025;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini